

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- | | |
|--|--|
| <p>Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale</p> <p>Art. 2 – Sviluppo del sistema informativo regionale</p> <p>Art. 3 – Sistema informativo agricolo regionale</p> <p>Art. 4 – Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi</p> <p>Art. 5 – Valorizzazione delle opportunità connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)</p> <p>Art. 6 – Cartografia regionale</p> <p>Art. 7 – Interventi per la forestazione</p> <p>Art. 8 – Interventi nel settore delle bonifiche</p> <p>Art. 9 – Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa</p> <p>Art. 10 – Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica</p> <p>Art. 11 – Edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani</p> <p>Art. 12 – Interventi regionali per le politiche abitative</p> <p>Art. 13 – Fondo per la conservazione della natura</p> <p>Art. 14 – Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici</p> <p>Art. 15 – Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale</p> <p>Art. 16 – Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque</p> <p>Art. 17 – Sistema regionale di smaltimento rifiuti</p> <p>Art. 18 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale</p> | <p>Art. 19 – Parco regionale del delta del Po</p> <p>Art. 20 – Parchi regionali e riserve naturali</p> <p>Art. 21 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale</p> <p>Art. 22 – Interventi ed opere di difesa della costa</p> <p>Art. 23 – Porti regionali e comunali</p> <p>Art. 24 – Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)</p> <p>Art. 25 – Investimenti nel settore dei trasporti</p> <p>Art. 26 – Viabilità di interesse regionale</p> <p>Art. 27 – Protezione civile – Interventi di emergenza</p> <p>Art. 28 – Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna</p> <p>Art. 29 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione</p> <p>Art. 30 – Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina</p> <p>Art. 31 – Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia</p> <p>Art. 32 – Opere urgenti di edilizia scolastica</p> <p>Art. 33 – Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"</p> <p>Art. 34 – Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)</p> <p>Art. 35 – Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" – Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze</p> <p>Art. 36 – Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma"</p> <p>Art. 37 – Iniziative regionali a favore dei giovani</p> <p>Art. 38 – Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali</p> <p>Art. 39 – Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000</p> <p>Art. 40 – Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002</p> <p>Art. 41 – Partecipazione alla SAPIR S.p.A.</p> <p>Art. 42 – Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000</p> <p>Art. 43 – Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004</p> <p>Art. 44 – Completamento di programmi regionali d'area</p> <p>Art. 45 – Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993</p> <p>Art. 46 – Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001</p> <p>Art. 47 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004</p> <p>Art. 48 – Finanziamento dei Consorzi di bonifica</p> <p>Art. 49 – Contributi per spese di investimento e sviluppo – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988</p> <p>Art. 50 – Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002</p> <p>Art. 51 – Fondo regionale per la non autosufficienza</p> |
|--|--|

- Art. 52 – Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998
 Art. 53 – Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003
 Art. 54 – Contributo straordinario di avvio al “Nuovo Circondario Imolese”
 Art. 55 – Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001
 Art. 56 – Allineamento di termini
 Art. 57 – Copertura finanziaria
 Art. 58 – Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 3.500.000,00, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 03905.

Art. 2

Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”
Esercizio 2005: Euro 1.800.000,00
- b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2005: Euro 9.520.000,00
- c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2005: Euro 7.180.000,00.

Art. 3

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2005, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 4

Contributo

al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2005, un contributo di Euro

120.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti ed Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 5

Valorizzazione delle opportunità connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)

1. La Regione concede alla Provincia di Parma un finanziamento annuale non superiore ad Euro 100.000,00 per lo sviluppo di attività volte alla valorizzazione delle opportunità derivanti dall'insediamento, a Parma, dell'European Food Safety Authority (EFSA). A tal fine la Giunta regionale stipula un'apposita convenzione nella quale sono regolate le modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività, i rapporti finanziari e l'ammontare del finanziamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma 1, per l'esercizio 2005, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 02662 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 6

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”
Esercizio 2005: Euro 500.000,00.

Art. 7

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:

- a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)”
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00.

Art. 8

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:

- a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irriga-

zione a valere sui sottoindicati capitoli:

Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (articolo 26, comma 2, lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2005: Euro 620.000,00

Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, L. 25/5/1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24/7/1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00;

- b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica con riferimento alla legge indicata al comma 1 è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2005: Euro 2.050.000,00.

Art. 9

Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2005, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

- a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Euro: 300.000,00;
- b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'articolo 2, L.R. 22/90 (articolo 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Euro: 300.000,00.

Art. 10

Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il finanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2005: + Euro 200.000,00
Esercizio 2006: Euro 12.150.000,00.

Art. 11

Edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani

1. Le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali e volte alla concessione di contributi a Comuni, I.A.C.P. e a Cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore di anziani sono ridotte di Euro 387.342,67 a valere sul Capitolo 32287 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12780 – Recupero e costruzione alloggi per anziani.

Art. 12

Interventi regionali per le politiche abitative

1. Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso alla locazione o alla proprietà, di abitazioni, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2005, a concedere contributi in conto interessi su mutui quindicennali per l'importo di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 32054 afferente alla U.P.B. 1.4.1.4.12900 – Contributi su annualità nel settore dell'urbanistica e delle politiche per la casa.

Art. 13

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, di Euro 17.705,55 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 71.269,00 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).

Art. 14

Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici

1. Nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14130 – Controllo e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici, è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:

- a) Cap. 37090 "Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici"

rici ed idrici e relative manutenzioni straordinarie (articolo 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6; artt. 121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”
Esercizio 2005: Euro 300.000,00.

Art. 15

Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l’esercizio della motonave regionale “Daphne”) è disposta, per l’esercizio 2005, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 – Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.

Art. 16

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio 2005 un’autorizzazione di spesa pari a Euro 250.000,00.

Art. 17

Sistema regionale di smaltimento rifiuti

1. Per incentivare l’adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall’articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 37336 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 – Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti:
Esercizio 2005: Euro 4.108.822,12.

2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 37334.

Art. 18

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 37332 “Fondo per l’anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell’articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”
Esercizio 2005: Euro 1.242.797,45;
- b) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o sog-

gette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

Esercizio 2005: Euro 5.800.000,00.

2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 4.042.797,45 alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37372 “Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”.

Art. 19

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l’esercizio 2005 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali.

Art. 20

Parchi regionali e riserve naturali

1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per l’esercizio 2005 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 1.400.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 21

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2005, di Euro 450.000,00.

Art. 22

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2005, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 23

Porti regionali e comunali

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative), riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali:

- a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (articolo 4, lettera c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2005: Euro 350.000,00;
- b) Cap. 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (articolo 4, lettera f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2005: Euro 150.000,00.

Art. 24

Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), è disposta a favore dell'ARNI, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, di Euro 400.000,00.

Art. 25

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 43270 “Contributi agli enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo 31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”
Esercizio 2005: Euro 10.023.153,83.

2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 43260.

Art. 26

Viabilità di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis,

comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”

Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00;

- b) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (articolo 167, comma 2, lett. A) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2005: Euro 5.000.000,00.

Art. 27

Protezione civile – Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.050.000,00.

Art. 28

Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna

1. La Regione Emilia-Romagna, per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il 14 settembre 2003 contribuisce con un finanziamento straordinario di Euro 1.000.000,00; l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, è disposta a valere sul Capitolo 48273 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17560 – Interventi per danni causati da eventi sismici.

2. Il finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, è finalizzato al ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati, localizzati nel territorio dei comuni individuati con apposito provvedimento del presidente della Provincia di Bologna, nominato commissario delegato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3359 del 14 maggio 2004.

3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla concessione, all'impegno contabile e alla liquidazione del finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, in un'unica soluzione.

Art. 29

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestite direttamente dalla Regione

1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestite direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2005 è determinato in Euro 19.250.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, e viene utilizzato

nell'ambito dei compiti relativi a:

- a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.060.000,00;
- b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.550.000,00;
- c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale e del Centro di documentazione sanitaria
Euro: 3.640.000,00.

Art. 30

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 – Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.

Art. 31

Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2005: Euro 5.500.000,00.

Art. 32

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2005, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 33

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.825.700,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 34

Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a erogare, per l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna – AICER S.p.A., di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale ricapitalizzazione della propria quota del capitale sociale, a valere sul Capitolo 70812 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali – Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.

2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Società per azioni in Società a responsabilità limitata, la Regione è autorizzata a partecipare a tale società a condizione che siano mantenute le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformità al principio stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società. I diritti conseguenti alla proprietà del capitale sociale saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 35

Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla ricostituzione del fondo di dotazione nella "Fondazione Medikinale International Parma MIP" – Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze della quale è già socio ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze). A tal fine è disposta, per l'esercizio 2005, l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 17.000,00 a valere sul Capitolo 70885 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali – Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.

Art. 36

Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma"

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a parteci-

pare in qualità di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalità quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I diritti attinenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato. La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi della fondazione, in conformità a quanto stabilito nello statuto della stessa.

3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 è disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di 150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.

Art. 37

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 38

Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2005 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2004:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4425	750.000,00
2)	2701	1.2.3.3.4420	1.250.000,00
3)	3455	1.2.2.3.3100	2.183.000,00
4)	3909	1.2.1.3.1510	375.000,00
5)	3910	1.2.1.3.1510	4.999.999,95
6)	3925	1.2.1.3.1520	282.936,77
7)	3937	1.2.1.3.1510	20.000,05
8)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
9)	4348	1.2.1.3.1600	10.830.739,29
10)	14070	1.3.1.3.6200	376.143,01
11)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
12)	16332	1.3.1.3.6300	10.829.662,81
13)	16400	1.3.1.3.6300	1.898.001,10
14)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
15)	22210	1.3.2.3.8260	4.100.138,85
16)	23105	1.3.2.3.8220	35.846,83
17)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00

18)	25525	1.3.3.3.10010	9.848.075,75
19)	25528	1.3.3.3.10010	4.790.461,91
20)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
21)	27500	1.3.4.3.11600	85.885,00
22)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
23)	29300	1.3.3.3.10100	225.370,79
24)	30640	1.4.1.3.12630	7.507.300,00
25)	30646	1.4.1.3.12630	1.295.000,00
26)	30880	1.4.1.3.12620	280.319,62
27)	30885	1.4.1.3.12620	5.442.036,30
28)	30895	1.4.1.3.12620	140.992,73
29)	31110	1.4.1.3.12650	39.637.692,86
30)	32020	1.4.1.3.12670	21.410.696,98
31)	32045	1.4.1.3.12800	2.260.964,80
32)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
33)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
34)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
35)	35305	1.4.2.3.14000	4.895.033,50
36)	37332	1.4.2.3.14220	3.164.422,36
37)	37336	1.4.2.3.14200	3.233.902,73
38)	37338	1.4.2.3.14210	26.931,60
39)	37385	1.4.2.3.14223	12.473.876,41
40)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
41)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
42)	38030	1.4.2.3.14300	599.090,00
43)	38090	1.4.2.3.14305	625.065,29
44)	39050	1.4.2.3.14500	4.965.409,87
45)	39185	1.4.2.3.14500	87.730,40
46)	39220	1.4.2.3.14500	4.887.031,45
47)	39360	1.4.2.3.14555	3.000.000,00
48)	41102	1.4.3.3.15800	4.854.694,85
49)	41250	1.4.3.3.15800	2.428.702,58
50)	41360	1.4.3.3.15800	1.331.301,34
51)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
52)	41570	1.4.3.3.15800	161.188,11
53)	41850	1.4.3.3.15820	489.140,03
54)	41900	1.4.3.3.15820	100.000,00
55)	41995	1.4.3.3.15820	3.183.985,60
56)	43027	1.4.3.3.16000	3.708.726,06
57)	43221	1.4.3.3.16010	3.507.778,59
58)	43270	1.4.3.3.16010	31.416.607,36
59)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
60)	45175	1.4.3.3.16200	3.757.656,29
61)	45177	1.4.3.3.16200	2.000.000,00
62)	45184	1.4.3.3.16200	38.395.570,82
63)	45190	1.4.3.3.16200	1.135.913,80
64)	45194	1.4.3.3.16200	4.972.355,19
65)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
66)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
67)	46125	1.4.3.3.16600	2.242.011,75
68)	47105	1.4.4.3.17400	1.137.839,43
69)	47111	1.4.4.3.17400	326.080,34
70)	47114	1.4.4.3.17400	4.665.093,68
71)	48050	1.4.4.3.17450	2.057.349,94
72)	48245	1.4.4.3.17530	140.460,01
73)	57200	1.5.2.3.21000	23.796.811,69
74)	57680	1.5.2.3.21060	1.344.574,51
75)	64400	1.5.1.3.19100	587.795,00
76)	65152	1.5.2.3.21080	28.541,04
77)	65317	1.5.2.3.21080	161.352,25
78)	65707	1.5.1.3.19050	6.725.694,88
79)	65712	1.5.2.3.21080	1.282.736,44
80)	65714	1.5.1.3.19050	1.848.915,65
81)	65717	1.5.1.3.19050	38.414,78
82)	65770	1.5.1.3.19070	51.385.368,37
83)	68321	1.5.2.3.21060	6.826.582,29
84)	70718	1.6.5.3.27520	14.842.133,51

85)	71572	1.6.5.3.27540	5.251.190,39
86)	73135	1.6.3.3.24510	5.234.419,74
87)	78569	1.4.2.3.14380	440.069,60

Art. 39

Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000

1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riferimento al primo periodo del suddetto comma, le parole «e approvate» sono soppresse.

Art. 40

Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) le parole «Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e alle Aziende Ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli».

Art. 41

Partecipazione alla SAPIR S.p.A.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione, nella società «Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR», della quale è già socio ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per Azioni SAPIR di Ravenna), fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta di propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore.

Art. 42

Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000

1. L'articolo 30 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina) è sostituito dal seguente:

«Art. 30

Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

- da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
- da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
- da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
- da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
- da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;

- da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
- da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
- da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.».

Art. 43

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole «di nuova costruzione» sono aggiunte le parole «e di ristrutturazione edilizia»;
- al comma 2 dell'articolo 39 le parole «accertati a seguito dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle parole «commessi in data successiva all'entrata in vigore».

Art. 44

Completamento di programmi regionali d'area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) e 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.

2. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa agli interventi di cui al comma 1, riguardanti Enti locali, finanziati ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 approvati e non conclusi o rendicontati entro i termini previsti dagli atti di concessione deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi, di cui al comma 1, finanziati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1988 possono essere ultimati e rendicontati entro il termine perentorio di ulteriori mesi trenta a decorrere dalla scadenza dei relativi termini conservando il finanziamento, ancorchè sia scaduto il termine per la conclusione dei lavori.

4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.

Art. 45

Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993

1. L'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste ARF) è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli enti per la gestione dei parchi previsti dalle leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole) e 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi.

2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il medesimo provvedimento è approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.

3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.

4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.

5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di cui al comma 4, la Regione può acquistare dagli stessi il materiale vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge del 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

Art. 46

Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati.».

Art. 47

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) le parole «La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003,» sono sostituite dalle seguenti parole: «La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003,».

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole «Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003,» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003,».

Art. 48

Finanziamento dei Consorzi di bonifica

1. La Regione può finanziare con risorse regionali i Consorzi di bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori pubblici di competenza regionale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).

2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprietà della Regione e fanno parte del demanio regionale.

Art. 49

Contributi per spese di investimento e sviluppo – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) dopo la parola «contributi» sono sopprese le seguenti parole: «in conto capitale».

2. Dopo la prima frase del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1988 è inserita la seguente frase: «Analoghi contributi possono essere altresì concessi agli Enti locali soci dei consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime finalità.».

Art. 50

Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è inserito il seguente comma:

«7 bis. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del pro-

fessionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.».

Art. 51

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi sociosanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 52

Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998

1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto

dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana bolognese, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purchè gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.

Art. 53

Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile) le parole «1 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti parole: «1 gennaio 2007».

Art. 54

Contributo straordinario di avvio al "Nuovo Circondario Imolese"

1. Per contribuire alle spese di primo impianto e di avvio dell'ente "Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 14, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposto, per l'esercizio 2005, un contributo straordinario iniziale di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 3205 "Contributi alle forme stabili di gestione associata costituitesi ai sensi della L.R. 11/2001 (art. 11, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.

Art. 55

Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) è inserito il seguente comma:

«3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.».

Art. 56

Allineamento di termini

1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista all'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Restano fer-

me le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 quater e all'articolo 16, comma 2 quater della legge regionale n. 25 del 1999.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)).

Art. 57

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 – Stato di previsione dell'Entrata, nel ri-

spetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 58

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore l'1 gennaio 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2004

VASCO ERRANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2005
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2005	2006	2007	Fonte finanziaria
2662	1. 2. 3. 2. 03820	5	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2698	1. 2. 3. 3. 04425	38, punto 1)	750.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2701	1. 2. 3. 3. 04420	38, punto 2)	1.250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2705	1. 2. 3. 2. 03820	4	120.000,00			MEZZI REGIONALI
3455	1. 2. 2. 3. 03100	38, punto 3)	2.183.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.a)	1.800.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	6	500.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1	3.500.000,00			MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	38, punto 4)	375.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.b)	9.520.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	38, punto 5)	4.999.999,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	3	1.200.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	38, punto 6)	282.936,77			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.c)	7.180.000,00			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	38, punto 7)	20.000,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4270	1. 2. 1. 3. 01600	38, punto 8)	12.636.178,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1. 2. 1. 3. 01600	38, punto 9)	10.830.739,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	7	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	38, punto 10)	376.143,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14170	1. 3. 1. 3. 06200	38, punto 11)	239.280,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	38, punto 12)	10.829.862,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	8, lett.a)	620.000,00			MEZZI REGIONALI
16352	1. 3. 1. 3. 06310	8, lett.b)	2.050.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	38, punto 13)	1.888.001,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	8, lett.a)	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
21078	1. 3. 2. 3. 08000	38, punto 14)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21200	1. 3. 2. 2. 07120	9, lett.a)	300.000,00			MEZZI REGIONALI
21205	1. 3. 2. 2. 07120	9, lett.b)	300.000,00			MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	38, punto 15)	4.100.138,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23105	1. 3. 2. 3. 08220	38, punto 16)	35.846,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23502	1. 3. 2. 3. 08220	38, punto 17)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	38, punto 18)	9.848.075,75			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	38, punto 19)	4.790.461,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2. 09100	10	200.000,00	12.150.000,00		MEZZI REGIONALI
25780	1. 3. 3. 3. 10010	38, punto 20)	477.247,71			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27500	1. 3. 4. 3. 11600	38, punto 21)	85.885,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27718	1. 3. 4. 3. 11600	38, punto 22)	516.456,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
29300	1. 3. 3. 3. 10100	38, punto 23)	225.370,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	38, punto 24)	7.507.300,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	38, punto 25)	1.295.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30880	1. 4. 1. 3. 12620	38, punto 26)	280.319,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	38, punto 27)	5.442.036,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30895	1. 4. 1. 3. 12620	38, punto 28)	140.992,73			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	38, punto 29)	39.637.692,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3. 12670	38, punto 30)	21.410.696,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2005
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2005	2006	2007	Fonte finanziaria
32045	1. 4. 1. 3. 12800	38, punto 31)	2.260.964,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32054	1. 4. 1. 4. 12900	12	200.000,00			MEZZI REGIONALI
32116	1. 4. 1. 3. 12820	38, punto 32)	2.033.417,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32121	1. 4. 1. 3. 12820	38, punto 33)	41.156,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123	1. 4. 1. 3. 12820	38, punto 34)	1.208.282,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3. 14000	38, punto 35)	4.895.033,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37090	1. 4. 2. 3. 14130	14	300.000,00			MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	15	500.000,00			MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3. 14170	16	250.000,00			MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	18, comma 1, lett.a)	1.242.797,45			MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	38, punto 36)	3.164.422,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3. 14200	17, comma 1	4.108.822,12			MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3. 14200	38, punto 37)	3.233.902,73			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37338	1. 4. 2. 3. 14210	38, punto 38)	26.931,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3. 14220	18, comma 1, lett.b)	5.800.000,00			MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3. 14223	38, punto 39)	12.473.876,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38025	1. 4. 2. 3. 14300	38, punto 40)	25.822,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3. 14310	38, punto 41)	1.807.599,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3. 14300	19	500.000,00			MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3. 14300	38, punto 42)	599.090,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38050	1. 4. 2. 2. 13500	13, lett.a)	17.705,55			MEZZI REGIONALI
38058	1. 4. 2. 2. 13500	13, lett.b)	71.269,00			MEZZI REGIONALI
38070	1. 4. 2. 2. 13500	13, lett.c)	36.784,00			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3. 14305	20	1.400.000,00			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3. 14305	38, punto 43)	625.065,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	38, punto 44)	4.965.409,87			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39185	1. 4. 2. 3. 14500	21	450.000,00			MEZZI REGIONALI
39185	1. 4. 2. 3. 14500	38, punto 45)	87.730,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	38, punto 46)	4.887.031,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39380	1. 4. 2. 3. 14555	22	1.600.000,00			MEZZI REGIONALI
39380	1. 4. 2. 3. 14555	38, punto 47)	3.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41102	1. 4. 3. 3. 15800	38, punto 48)	4.854.694,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	23, lett.a)	350.000,00			MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	38, punto 49)	2.428.702,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3. 15800	38, punto 50)	1.331.301,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41550	1. 4. 3. 3. 15800	38, punto 51)	409.874,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41670	1. 4. 3. 3. 15800	23, lett.b)	150.000,00			MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3. 15800	38, punto 52)	181.188,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41850	1. 4. 3. 3. 15820	38, punto 53)	489.140,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3. 15820	38, punto 54)	100.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	24	400.000,00			MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	38, punto 55)	3.183.985,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3. 16000	38, punto 56)	3.708.726,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	38, punto 57)	3.507.778,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	25, comma 1	10.023.153,83			MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2005
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2005	2006	2007	Fonte finanziaria
43270	1. 4. 3. 3. 16010	38, punto 58)	31.416.807,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45172	1. 4. 3. 3. 16200	38, punto 59)	328.202,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	28, lett.a)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	38, punto 60)	3.757.656,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3. 16200	38, punto 61)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	28, lett.b)	5.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	38, punto 62)	38.395.570,82			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45190	1. 4. 3. 3. 16200	38, punto 63)	1.135.913,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1. 4. 3. 3. 16200	38, punto 64)	4.972.355,19			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46110	1. 4. 3. 3. 16600	38, punto 65)	1.033.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46115	1. 4. 3. 3. 16600	38, punto 66)	645.571,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	38, punto 67)	2.242.011,75			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47105	1. 4. 4. 3. 17400	38, punto 68)	1.137.839,43			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	38, punto 69)	326.080,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	38, punto 70)	4.695.093,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	27	2.050.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	38, punto 71)	2.057.349,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	38, punto 72)	140.480,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48273	1. 4. 4. 3. 17560	28	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51721	1. 5. 1. 2. 18120	29	19.250.000,00			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	38, punto 73)	23.796.811,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	38, punto 74)	1.344.574,51			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
58435	1. 6. 1. 1. 22510	31	5.500.000,00			MEZZI REGIONALI
64400	1. 5. 1. 3. 19100	30, comma 2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
64400	1. 5. 1. 3. 19100	38, punto 75)	587.795,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64410	1. 5. 1. 2. 18390	30, comma 1	123.949,70			MEZZI REGIONALI
65152	1. 5. 2. 3. 21080	38, punto 76)	28.541,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65317	1. 5. 2. 3. 21080	38, punto 77)	161.352,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	38, punto 78)	6.725.694,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	38, punto 79)	1.282.736,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	38, punto 80)	1.848.915,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	38, punto 81)	38.414,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	38, punto 82)	51.385.368,37			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	38, punto 83)	6.626.582,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	33	2.825.700,00			MEZZI REGIONALI
70716	1. 6. 5. 3. 27520	38, punto 84)	14.642.133,51			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70812	1. 6. 5. 2. 27110	34	204.000,00			MEZZI REGIONALI
70885	1. 6. 5. 2. 27110	35	17.000,00			MEZZI REGIONALI
70889	1. 6. 5. 2. 27110	36	150.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	37	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	38, punto 85)	5.251.190,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	32	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	38, punto 86)	5.234.419,74			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	38, punto 87)	440.069,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2216 del 10 novembre 2004; oggetto consiliare n. 6261 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 323, in data 10 novembre 2004;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle

Commissioni II "Attività produttive", III "Territorio Ambiente Infrastrutture", IV "Sanità e Politiche sociali", V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9 del 14 dicembre 2004, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004, atto n. 151/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004 concernente **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 13 – Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.»

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 concerne **Formazione di una cartografia regionale**.

2) La legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**.

3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 concernente **Costituzione del sistema informativo regionale** è il seguente:

«Art. 17 – Interventi per la realizzazione del Sistema informativo

1. Per l'impianto ed il funzionamento del S.I.R. la Regione, nei limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali, provvede al finanziamento:
 - a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del S.I.R. nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;
 - b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze finalizzate alla rappresentazione dell'economia regionale e delle dinamiche connesse, nonché per l'esecuzione di rilevazioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello nazionale e comunitario;
 - c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del personale delle strutture di coordinamento, nonché di borse di studio regionali per stage presso le strutture del S.I.R., per tesi di laurea o ricerche di interesse regionale;
 - d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso alle informazioni del S.I.R.
2. La Regione concorre altresì al finanziamento:
 - a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a carattere specialistico;
 - b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base informativa definiti su base regionale;
 - c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei diritti di cui all'art. 4;
 - d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di valore strategico per la costruzione del S.I.R., nonché per il concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle intese all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi informativi privati e S.I.R.
3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.»
- 4) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concernente **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è citato alla nota 1 all'articolo 1.

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo degli articoli, 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 concernente **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.
3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:
 - a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
 - b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
 - c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).

Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.
2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.

Art. 32 – Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.»

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

- 1) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 è citata alla nota 1 all'art. 2.

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 concernente **Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano** è il seguente:

«Art. 2 – L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere

- a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al miglioramento del patrimonio forestale regionale;
- b) al miglioramento dei demani forestali degli Enti locali;
- c) al miglioramento delle proprietà agro-silvo-pastorali a fini pubblici e collettivi;
- d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in quelli sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente, riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonché la costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.

Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti sono a totale carico della Regione.

Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, si provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i casi, quando l'esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio provinciale.

La Regione è autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale gestione sia a fini sociali che produttivi.

La Regione può assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20.

In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come disposto dal decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella Legge 27 giugno 1974, n. 247.».

NOTE ALL'ART. 8

Comma 1

1) La legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concerne **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative.**

2) Il testo dell'art. 26, comma 2, lettera A) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concernente **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative** è il seguente:

«Art. 26 – Disposizioni finanziarie

omissis

Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;

omissis».

3) Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 364 concernente **Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale** è il seguente:

«Art. 4 – Interventi per il ripristino delle strutture

omissis

3. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata Legge 21 luglio 1960, n. 739».

4) Il testo dell'art. 66 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente **Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382** è il seguente:

«Art. 66 – Agricoltura e foreste

Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l'ammendamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le Regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle Regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della Legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla Legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla Legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, n. 332, dalla Legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle Regioni interessate.».

5) Il testo dell'art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente **Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382** è il seguente:

«Art. 70 – Calamità naturali

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della Legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle Regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta Legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della Legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le Regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle Regioni, su proposta della Regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.».

6) Il testo dell'art. 26, comma 2, lett. e) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concernente **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative** è il seguente:

«Art. 26 – Disposizioni finanziarie

omissis

2. Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

omissis

e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.».

7) Il testo dell'art. 26, comma 2, lett. d) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concernente **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative** è il seguente:

«Art. 26 – Disposizioni finanziarie

omissis

2. Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

omissis

d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;

omissis».

NOTE ALL'ART. 9

Comma 1

1) La legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concerne **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.**

2) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concernente **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione** è il seguente:

«Art. 2 – Servizi per la cooperazione

1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:

a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;

b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale;

c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;

d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;

e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;

f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;

g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;

h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative.

Art. 3 – Modalità e criteri per la fornitura dei servizi

1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizio alle imprese cooperative.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni.

3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 2 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.».

3) Il testo dell'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g) della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concernente **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione** è il seguente:

«Art. 5 – Programmi di integrazione e sviluppo

omissis

2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperati-

ve in forma associata; essi debbono includere:

- a) iniziative di integrazione intercooperativa;
- b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
- c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;

omissis

- e) assistenza finanziaria;
- f) formazione e informazione professionali;
- g) strutturazione organizzativa.».

NOTE ALL'ART. 10

Comma 1

1) La legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concerne **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.**

2) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concernente **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28** è il seguente:

«Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale

1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.

2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta le corrispondenti aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle stesse.

3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli Enti locali, le Camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le cooperative, le imprese turistiche e le società d'area.

4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.

5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art. 5, stabiliscono i criteri e le modalità per il cofinanziamento e la presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:

- a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti all'Unione e da essa proposti;
- b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.

6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5, per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi sia la partecipazione, purché minoritaria, di soggetti pubblici o di diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica attività di impresa turistica.

7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono altresì i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonché gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente più deboli.».

3) Il testo dell'art. 7, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 4 marzo 1998, n.7 concernente **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28** è il seguente:

«Art. 7 - Sistema dei finanziamenti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione di interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione di interesse locale.

2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:

- a) l'attuazione, attraverso l'A.P.T. Servizi di cui all'art. 11, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3 dell'art. 8;
- b) il cofinanziamento, anche tramite l'A.P.T. Servizi, di progetti di promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad altri prodotti che lo integrino;
- c) le attività di supporto tecnico svolte dall'A.P.T. Servizi su richiesta della Regione.

3. La Regione, con le modalità previste dalle direttive di cui al comma 4 dell'art. 5: a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6;

b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui all'art. 14.

4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2, assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.».

4) Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concernente **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale**

25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 è il seguente:

«Art. 8 - L'Agenzia regionale

1. È istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti compiti:

- a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di cui all'art. 13 e l'A.P.T. Servizi;
- b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da parte dell'A.P.T. Servizi;
- c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio regionale sul turismo;
- d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla presente legge.

3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la promozione e la comunicazione dell'immagine turistica dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti componenti l'offerta turistica regionale, nonché l'organizzazione di servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati per le attività di promozione e commercializzazione.

4. L'Agenzia è diretta da un direttore e assume le sue determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.».

5) Il testo dell'art.13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concernente **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28** è citato alla nota 2 del presente articolo.

6) Il testo dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concernente **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28** è il seguente:

«Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i "club di prodotto" e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui all'art. 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale può emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle more dell'approvazione del Programma poliennale.

4. Abrogato.».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne **Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.**

NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 concernente **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco** è il seguente:

«Art. 3

1. Con la presente legge viene altresì istituito un "fondo regionale per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:

- a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzate ai sensi del comma 1, lettera b).

2) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 concernente **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco** è citato alla nota 1 del presente articolo.

3) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 concernente **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco** è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circonda-

riale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

- la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
- le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
- il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

NOTE ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 6 concernente **Nuovi interventi della Regione per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici** è il seguente:

«Art. 2 – Centro regionale di coordinamento delle reti

Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento con la postazione centrale regionale avente il compito di registrare i dati dalle stesse provenienti, di omogeneizzarli e renderli confrontabili su tutto il territorio regionale.

Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo regionale viene posto a disposizione del Comitato di cui all'art. 6 della Legge n. 615 del 1966.

La Giunta regionale adotta le iniziative necessarie per il potenziamento del centro ed il suo adeguamento a nuove esigenze.

Essa dispone altresì per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro stesso e per il suo collegamento con le reti periferiche, nonché per il trattamento e la gestione scientifica dei dati.».

2) Il testo dell'art. 121 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 121 – Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

- determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
- determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
- determina valori limite di emissione nonché particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;
- definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.

3) Il testo dell'art. 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 122 – Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico

1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:

- dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
 - dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più comuni;
 - dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;
 - esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;
 - espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n. 203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.

5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfero

ra rilasciate ai sensi del DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) La legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 concernente **Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne"**.

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 114 – Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1988, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

- individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
 - formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
 - definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recitano in pubbliche fognature;
 - valuta a livello dell'intera Regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
 - determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
 - individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 concernente **Disciplina dello smaltimento dei rifiuti** è il seguente:

«Art. 31 – Contributi regionali

1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.

2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.

3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.».

NOTE ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 134 – Interventi di bonifica

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.

2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.

5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione

e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.».

2) Il testo dell'art. 17, comma 9, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente **Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio** è il seguente:

«Art. 17 – Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
omissis

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

omissis».

3) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è citato alla nota 1 del presente articolo.

Comma 2

4) Il testo dell'art. 17, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente **Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio** è il seguente:

«Art. 17 – Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
omissis

6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

omissis».

5) Il testo dell'art. 134, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è citato alla nota 1 del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) La legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 concerne **Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali**.

2) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 concernente **Istituzione del Parco regionale del delta del Po** è il seguente:

«Art. 13 – Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") è abrogato.».

NOTA ALL'ART. 20

Comma 1

1) Il testo dell'art. 35, commi 2 e 4, della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 concernente **Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali** è il seguente:

«Art. 35 – Contributi per spese di investimento e sviluppo

omissis

2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità.

3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente interessati.

4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle Province ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.

omissis».

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 concerne **Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie**.

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 103** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi ed opere di difesa della costa

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

- difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- contenimento dei processi erosivi del litorale;
- tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.».

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) La legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 concerne **Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative**.

2) Il testo dell'art. 4 lettera c), della legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 concernente **Modificazione della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 4 – Destinazione degli interventi finanziari

La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

- omissis;
- omissis;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;

omissis».

3) Il testo dell'art. 4, lettera f), della legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 concernente **Modificazione della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 4 – Destinazione degli interventi finanziari

La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

omissis

- la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.».

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 concernente **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.)** è il seguente:

«Art. 13 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- omissis;
- contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;

omissis».

NOTE ALL'ART. 25

Comma 1

1) La legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**.

2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lett.c) della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 31 – Tipologia degli interventi finanziari

omissis

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:

omissis

- contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;

omissis».

3) Il testo dell'art. 34, comma 1, lett.a) e comma 6, lettera a), della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale è il seguente:**

«Art. 34 – Contributi sugli investimenti

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:

a) contributi in conto capitale;

omissis

6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:

a) gli enti locali e le loro agenzie;

omissis».

NOTE ALL'ART. 26

Comma 1

1) La legge regionale 21 aprile 1999, n.3 concerne **Riforma del sistema regionale e locale.**

2) Il testo dell'art. 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:**

«Art. 167 bis – Contributi per le opere stradali

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

omissis».

3) Il testo dell'art. 167, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:**

«Art. 167 – Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale

omissis

2. Tali risorse sono destinate a:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete delle strade di interesse regionale compresi nel programma triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

omissis».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 concerne **Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.**

NOTE ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è il seguente:**

«Art. 2 – Competenze regionali

1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La Regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitolaria coerente in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della Regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-otties. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la Regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

NOTE ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 concernente **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina è il seguente:**

«Art. 26 – Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 concernente **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina è il seguente:**

«Art. 5 – Competenze della Regione

omissis

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.

3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.».

3) Il testo dell'art. 31, comma 2, legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 concernente **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina è il seguente:**

«Art. 31 – Norma finanziaria

omissis

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

omissis».

NOTA ALL'ART. 31

Comma 1

1) La legge regionale 10 gennaio 2001, n. 1 concerne **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.**

NOTE ALL'ART. 32

Comma 1

1) La legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 concerne **Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.**

NOTE ALL'ART. 33

Comma 1

1) La legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 concerne **Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini.**

NOTE ALL'ART. 34

Comma 1

1) La legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 concerne **Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale**.

2) Il testo dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 concernente **Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale** è il seguente:

«Art. 1 – Costituzione della Società

1. La Regione Emilia-Romagna, interessata ad una più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni, promossa dalla Regione medesima e dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, istituito con L.R. 26 agosto 1974, n. 46 modificata con L.R. 14 gennaio 1980, n. 3; insieme ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche, avente lo scopo di organizzare e gestire iniziative culturali e le attività direttamente o indirettamente connesse.»

3) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 concernente **Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale** è il seguente:

«Art. 2 – Capitale sociale

omissis

3. La Regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna detengono la maggioranza assoluta delle azioni della società di cui alla presente legge, ed esercitano il diritto d'opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.»

NOTE ALL'ART. 35

Comma 1

1) La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 concerne **Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." – Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze**.

NOTE ALL'ART. 37

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 concernente **Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani** è il seguente:

«Art. 4 – Contributi regionali

1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:

omissis

b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.

omissis».

NOTE ALL'ART. 39

Comma 1

1) Il testo dell'art.41, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 41 – Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

omissis

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai P.R.G. approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della capacità insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.

omissis».

NOTE ALL'ART. 40

Comma 1

1) Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005** è il seguente:

«Art. 36 – Programma regionale di investimenti in sanità

omissis

3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.U.S.S.L.L. e alle Aziende Ospedaliere per la realizzazione, ristrutturazione acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti.

omissis».

NOTE ALL'ART. 41

Comma 1

1) La legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SAPIR di Ravenna**.

NOTE ALL'ART. 42

Comma 1

1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 concernente **Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 30 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

- da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'art. 7;
- da 57 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art. 17;
- da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7;
- da 57 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;
- da 10.322 Euro a 51.645 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 12;
- da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 15;
- da 1.549 Euro a 51.645 Euro per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;
- da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.»

NOTE ALL'ART. 43

Comma 1

1) La legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 concerne **Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326**.

2) Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 concernente **Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326** è il seguente:

«Art. 17 – Accertamento di conformità

omissis

3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

- nelle ipotesi di nuova costruzione, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'articolo 30 della L.R. n. 31 del 2002, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000 Euro;
- nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 Euro;
- nei restanti casi, di una somma, da 500 Euro a 5.000 Euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

omissis».

2) Il testo del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 è il seguente:

«Art. 39 – Norma transitoria

omissis

2. Le sanzioni previste dal Titolo I della presente legge si applicano agli illeciti accertati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.»

NOTE ALL'ART. 44

Commi 1 e 2

1) La legge regionale 19 agosto 1996, n.30 concerne **Norme in materia di programmi speciali d'area**.

2) La legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 concerne **Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 380**.

Comma 3

3) La legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 concerne **Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo**.

NOTE ALL'ART. 45

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 concernente **Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste ARF** è il seguente:

«Art. 2 – Ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono attribuite agli Enti per la gestione dei parchi previsti dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad Associazioni o Consorzi costituiti fra gli Enti stessi.

2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli Enti indicati al comma 1 a decorrere

dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni rispettivamente attribuiti. Con il medesimo provvedimento è approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.

3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla conduzione dei vivai e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.

4. La Giunta regionale può disporre che la conduzione dei vivai sia affidata ad aziende, anche private, del settore vivaistico-forestale, salvaguardando per quanto possibile l'esigenza di garantire l'unitarietà della gestione sul territorio e l'occupazione del personale stagionale.».

NOTA ALL'ART. 46

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 16 – Approvazione della graduatoria (omissis)

3. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo Ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'Ente che ne fruisce. Dell'accordo dev'essere dato atto nel bando di concorso.

omissis».

NOTE ALL'ART. 47

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concernente **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 10 – Gestione della rete regionale (omissis)

2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.

omissis».

2) Il testo del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 è il seguente:

«Art. 10 – Gestione della rete regionale (omissis)

3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.

omissis».

NOTA ALL'ART. 48

Comma 1

1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 concerne **Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.**

NOTE ALL'ART. 49

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 concernente **Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali** è il seguente:

«Art. 35 – Contributi per spese di investimento e sviluppo

1. La Regione concede contributi in conto capitale per le spese di redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente legge.

omissis».

2) Il testo del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 concernente **Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali** è il seguente:

«Art. 35 – Contributi per spese di investimento e sviluppo (omissis)

2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità.».

NOTE ALL'ART. 50

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concernente **Disciplina generale dell'edilizia** è il seguente:

«Art. 22 – Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto

interessato presenta allo Sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata:

a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;

b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

3. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.

5. Il Comune con il R.U.E. individua le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio.

6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.

7. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.».

NOTA ALL'ART. 51

Comma 1

1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 27 – Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.

2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;

c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;

d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;

e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;

f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 48.

3. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.

4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano pluriennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).

6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le organizzazioni sindacali.».

NOTE ALL'ART. 52

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 45 – Norme transitorie in materia di trasporto autofiltranviario (omissis)

4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti locali proprietari, servizi autofiltranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofiltranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

omissis».

2) Il testo dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 13 – Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

omissis.

6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del Dlg 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

omissis».

3) Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 14 – Subentro di impresa

1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i principi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso.

omissis».

NOTA ALL'ART. 53

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 concernente **Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile** è il seguente:

«Art. 13 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

omissis

2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'Allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell'1 gennaio 2005. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.».

NOTE ALL'ART. 54

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è il seguente:

«Art. 23 – Nuovo Circondario imolese

1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.

2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V della Parte I del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali).

3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del Circondario imolese costituitosi nel frattempo.

4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.».

2) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali** è il seguente:

«Art. 11 – Destinatari degli incentivi

La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle Comunità montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri comuni.».

3) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali** è il seguente:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

omissis

2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, né alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.

omissis».

NOTA ALL'ART. 55

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 concernente **Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)** è il seguente:

«Art. 4 – Disposizioni finanziarie

omissis

3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonché della quota di concorso finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni interessate, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate a tale scopo dal bilancio regionale.».

NOTE ALL'ART. 56

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente **Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani** è il seguente:

«Art. 10 – Attivazione del servizio idrico integrato

omissis

3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.

omissis».

2) Il testo dell'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente **Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani** è il seguente:

«Art. 16 – – Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti

1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:

omissis

c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento della durata di tre anni.

..omissis».

3) Il testo dell'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali** è il seguente:

«Articolo 113 – Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

omissis

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data dell'1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

omissis».

4) Il testo dell'articolo 10, comma 4 quater della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente **Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani** è il seguente:

«Art. 10 – Attivazione del servizio idrico integrato

omissis

4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:

- di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
- di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
- (di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per l'intero ambito).

4-bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore espliciti il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2-bis.

4-ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.

4-quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.

omissis».

5) Il testo dell'articolo 16, comma 2 quater, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente **Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani** è il seguente:

«Art. 16 – Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti

(omissis)

2-quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.

omissis».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.